

Art. 15

All'articolo 15, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al comma 238, al primo periodo, dopo le parole “ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato,” sono inserire le seguenti: “raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione,”.

3-ter. Alla legge 13 giugno 2023, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 5, le parole «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento»;

2) all'articolo 10, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui di al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.»;

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «sono definiti» sono aggiunte le seguenti: «le specifiche finalità da perseguire e».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire i seguenti: «3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».

3-ter. Al fine di incentivare il mercato immobiliare ed agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 4-bis, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 72, inserire il seguente: «Art. 72-quater (Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0) 1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “*Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente*”;

b) al comma 5, lettera a), le parole “*Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo*” sono sostituite dalle seguenti: “*Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo*”;



c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria”.*

d) al comma 8, lettera a), le parole *“al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento”* sono sostituite dalle seguenti *“al 40 per cento e 10 per cento”*;

e) al comma 8, lettera b), le parole *“al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento”* sono sostituite dalle seguenti *“al 45 per cento e 15 per cento”*;

f) al comma 9, dopo ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole *“Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario”*;

g) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”;

h) al comma 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole *“nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162”* sono soppresse;

2) al secondo periodo le parole *“di cui al periodo precedente”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui al comma 13, ultimo periodo”*;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: *“Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.”*

4) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente *“Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei*



programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione". Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti previsioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 38 comma 17 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

3. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 1, lettere d) eD e) in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1 gennaio 2024 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38 comma 21 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Conseguentemente, dopo l'articolo 73, inserire i seguenti: «Art.73-bis (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) 1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) alla lettera b), le parole «fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità»;

c) alla lettera c), le parole «ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 100.000»;

d) alla lettera e), le parole «non inferiore a 250 e» sono soppresse.».

Art. 73-ter (Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI)

1. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, rispetto alle soglie di cui al comma 2, del rapporto tra l'importo totale garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno solare di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, ed il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia.

2. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è calcolato come segue:

-finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente non superiore al 20% del totale dei finanziamenti erogati dal medesimo soggetto alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla garanzia di cui al comma 1: non è dovuto alcun premio aggiuntivo;



-finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 20% del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, sino alla soglia corrispondente al 35% del medesimo rapporto: 1% dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 20% del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

-finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 35% del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, sino alla soglia corrispondente al 50% del medesimo rapporto: 1,5% dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 35% del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

-finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 50% del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese: 2% dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 50% del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 1 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2 entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere individuati ulteriori eventuali criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 75, inserire il seguente: «Art. 75-bis (Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane) 1. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite da Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:

a) “Sezione Crescita”, con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;

b) “Sezione Investimenti Infrastrutture”, con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del



capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

c) "Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi", per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni termini, modalità e condizioni, dell'intervento degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.

3. Agli interventi di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. La sezione di cui al comma 1, lettera c), subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022 sono soppressi. Restano salvi e continuano a trovare applicazione gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le delibere adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", sono sostituite dalle seguenti: "della sezione "Venture Capital e Investimenti Partecipativi", del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394". L'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006 è abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze".

6. Per le finalità di cui al comma 1, Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché, con riferimento alla lettera c), del predetto comma 1, attingendo alle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».



Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. Il limite di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.

5-ter. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.».

IL GOVERNO



Relazione tecnica

Il comma 3-bis, nell'integrare l'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023, prevede che la quota di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale stabilita dalle regioni a carico dei soggetti di cui al comma 237 della medesima legge, secondo i criteri ivi previsti, possa essere raddoppiata in caso di omesso pagamento o dichiarazione da parte degli interessati. Alla novella non sono ascrivibili effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Il comma 3-ter interviene sulla legge 13 giugno 2023, n. 83, con la quale è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. In particolare, impregiudicata la ratifica dell'accordo e l'accordo medesimo e intervenendo sugli aspetti di competenza esclusivamente nazionale, la lettera a) integra i commi 6 e 5 dell'articolo 10 della citata legge n. 83 del 2023, prevedendo, rispettivamente, che l'utilizzo della quota di risorse di parte corrente ivi disciplinata sia destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socioeconomiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza e che la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo 10 sia del 4 per cento. Coerentemente, la lettera b), nell'integrare il successivo articolo 11 della legge n. 83 del 2023, relativo al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento, tra l'altro, dei progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui al suddetto articolo 10, e in particolare le previsioni attuative di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, prevede che il decreto attuativo del fondo in questione definisca altresì le specifiche finalità da perseguire. Le disposizioni, per quanto precede, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3-bis dell'articolo 17 è volto a modificare l'attuale previsione per cui la garanzia del Fondo è concessa, nella misura massima del 50%, sui finanziamenti per immobili da adibire ad abitazione principale del mutuatario, "con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", prevedendo, invece, che la garanzia possa essere riconosciuta esclusivamente ai predetti soggetti. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

Il comma 3-ter dell'articolo 17 allunga di 12 mesi il periodo di tempo per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro. Come indicato già nella relazione allegata alla disposizione originaria, considerato che la proposta ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione in oggetto, senza determinare variazioni sul numero dei soggetti beneficiari, non sono stimati effetti sostanziali in termini di gettito.

La disposizione modifica l'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo PNRR in scadenza a giugno 2026 che prevede, tra l'altro, la concessione delle risorse PNRR per l'intera dotazione finanziaria della misura pari a 6,3 miliardi.

Nello specifico, il comma 1-bis apporta modificazioni all'articolo 38 del D.L. 19/2024, prevedendo:



- alla lettera a) che il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;
- alla lettera b), l'incremento della maggiorazione riconosciuta ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le spese in impianti con moduli fotovoltaici di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, fissandola rispettivamente nella misura del 130, 140 e 150 per cento del relativo costo;
- alle lettere c), d), e), si prevede la riduzione da tre a due soglie di investimento ai fini del calcolo delle aliquote del credito d'imposta.
- alla lettera f) si prevede che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario”.
- alla lettera g), dopo il comma 9 si introducono due nuovi commi:
 - 9-bis) gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento;
 - 9-ter) la riduzione dei consumi energetici è in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
- alla lettera h), vengono apportate le seguenti modifiche al comma 18: si consente il cumulo dell'incentivo con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241.

Il comma 2 *dispone* che le previsioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del D.L. 19/2024 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Infine, il comma 3 prevede che la possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote previste, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, restando fermo il limite complessivo delle risorse disponibili per l'agevolazione di cui al comma 21,



dell'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L'articolo 73-bis reca modifiche al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'articolo 15-bis, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2 comma 100 lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, applicabile fino al 31 dicembre 2024.

Tale decreto ha, in particolare, previsto l'innalzamento dell'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale (a 5 milioni di euro), la rimodulazione delle percentuali di copertura in funzione della finalità dell'operazione finanziaria garantita, della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione del Fondo e della dimensione d'impresa, l'esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, le condizioni di ammissibilità delle imprese c.d. "*small mid cap*" e degli enti del Terzo settore, la gratuità dell'intervento in favore delle microimprese.

La norma dispone la proroga dell'operatività del Fondo di garanzia già delineata per il 2024 con il richiamato articolo 15-bis, a decorrere, appunto, dal 1° gennaio 2025.

In tale prospettiva, sono, dunque, confermate e prorogate fino al 31 dicembre 2025 tutte le misure transitorie previste dall'articolo 15-bis, fatta eccezione per la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle PMI, che viene ridotta al 50% senza alcuna differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo. Resta ferma invece la copertura all'80 per cento su tutte le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento e per le start up.

La norma dispone, inoltre, con riferimento alla previsione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 15-bis, l'incremento da 80.000 a 100.000 euro dell'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di "importo ridotto" nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati.

Infine, la norma interviene per superare una criticità presente nella definizione di impresa c.d. "*small mid cap*". Al riguardo, l'articolo 15-bis ha, infatti, previsto la possibilità di accesso alla garanzia del Fondo, anche su singole operazioni (modalità cosiddetta del *loan by loan*) oltre che su portafogli di finanziamenti ai sensi di quanto già stabilito dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per "le imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499". Tuttavia, così disponendo, implicitamente la norma del 2023 esclude dalla garanzia del Fondo quelle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti inferiore a 250, non rientrano nella definizione di PMI, superando uno o entrambi i parametri finanziari (fatturato annuo e attivo di bilancio) previsti per le PMI dalle norme dell'Unione europea.

A tal fine, la norma elimina, dunque, l'errato riferimento contenuto nell'articolo 15-bis al limite dei 250 dipendenti, includendo, pertanto – e a maggior ragione – nell'alveo delle cosiddette "*small mid cap*" le imprese, non rientranti nella definizione di PMI, che abbiamo un numero di dipendenti inferiore a 250. Si precisa che il predetto, necessario intervento di correzione della definizione di cd. imprese "*small mid cap*" non incide sul



limite massimo di risorse del Fondo destinabili a dette imprese previsto dalla stessa lettera e) dell'articolo 15-bis, comma 1, che resta, dunque, fermo.

Al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2025, tenendo conto della proroga al 2025 della disciplina recata dall'articolo 15-bis, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, in collaborazione con il gestore del fondo, è stimato un fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi di euro, a fronte di un valore a legislazione vigente che si attesta a 2,1 miliardi.

La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nella disponibilità del Fondo, sulla base di quanto di seguito rappresentato:

- a) risorse residue stimate, a fine 2024, in circa 1,7 miliardi di euro, a valere su stanziamenti pregressi già effettuati a valere sul Fondo;
- b) risorse, per un importo di circa 440 milioni di euro, rivenienti da svincoli di accantonamenti su garanzie rilasciate dalla Riserva speciale del Fondo di garanzia alimentata con risorse del PON FESR Ricerca e competitività 2007-2013, riutilizzabili nell'ambito del Fondo di garanzia per il rilascio di nuove garanzie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- c) minori accantonamenti pari a circa 160 milioni di euro.

Non risulta pertanto necessaria l'assegnazione di risorse aggiuntive per il 2025.

Ai fini dell'indebitamento netto, la proposta comporta oneri commisurati al maggior fabbisogno finanziario del fondo, pari a 200 milioni di euro per il 2025.

L'articolo 73-ter interviene sullo strumento del Fondo di garanzia a beneficio delle piccole e medie imprese (PMI), rafforzandone l'efficacia e la sostenibilità finanziaria, attraverso l'introduzione di un meccanismo consistente nell'applicazione di un premio – contenuto entro i parametri fissati a monte dalla norma e con una fascia di esenzione - da versare al Fondo da parte dei soggetti finanziatori che si avvalgono in maniera significativa delle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI.

Il premio, aggiuntivo rispetto a quello eventualmente dovuto per la garanzia sulla singola operazione di finanziamento, è commisurato al rapporto tra l'importo garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, ed il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia.

Tale misura lascia inalterate le attuali condizioni, in termini di commissioni, applicate sulle singole operazioni di prestito, la cui entità, che in alcuni casi è pari a zero, non supera, l'1% dell'importo della garanzia rilasciata dal Fondo PMI sul finanziamento concesso.

Dalle presenti disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'introduzione del meccanismo del premio a carico dei soggetti finanziatori delle PMI consente di far affluire al Fondo di garanzia per le PMI maggiori risorse, contenendo, pertanto, l'assorbimento di risorse pubbliche.

L'articolo 75-bis introduce misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, istituisce, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394"), le seguenti tre sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite da Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:



a) “Sezione Crescita”, con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all’acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all’eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell’operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;

b) “Sezione Investimenti Infrastrutture”, con dotazione finanziaria iniziale pari ad 100 milioni di euro per il 2025, destinata all’acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell’esecuzione di contratti all’estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell’operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

c) “Sezione *Venture Capital* e Investimenti Partecipativi”, per le finalità di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La sezione subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che viene soppresso.

All’alimentazione delle sezioni di cui alle lettere a) e b), per un importo complessivo pari a 200 milioni per l’anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro, mediante incremento del Fondo 394 e corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata, già presenti sul conto corrente di tesoreria utilizzato per la gestione del Fondo 394, derivanti dall’articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si rileva che la disposizione determina il trasferimento delle somme da un fondo deputato alla concessione di contributi a fondo perduto, il Fondo per la promozione integrata, in favore di due sezioni del Fondo 394 destinate ad operazioni finanziarie. Tale circostanza determina un miglioramento in termini di indebitamento netto pari a 200 milioni di euro nel 2025, in quanto le operazioni finanziarie, a differenza dei contributi, non hanno effetti su tale saldo.

La classificazione quali operazioni finanziarie degli interventi delle due sezioni è supportata dalle seguenti valutazioni sulla redditività attesa degli impieghi.



Relativamente alla sezione Crescita, il rendimento medio annuo a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al 7%, in linea con il rendimento atteso del co-investitore privato e con i rendimenti medi del mercato del private equity, soggetti a livelli di volatilità tipici degli investimenti azionari.

Relativamente alla sezione Investimenti Infrastrutture, il rendimento medio annuo a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al 7%, in linea con i rendimenti medi dei settori infrastrutturali di riferimento, tenuto conto del profilo di rischio tipico degli investimenti azionari in paesi esteri, delle caratteristiche della concessione, della durata della partecipazione della Sezione Investimenti Infrastrutture, nonché del valore dei tassi di interesse. Al fine di mitigare i possibili fattori di rischio e in linea con la migliore prassi di mercato, lo strumento, oltre a beneficiare della natura *Asset Based* dell'investimento, prevederà (i) forme di *risk sharing* con operatori di mercato e istituzionali, (ii) processi di valutazione *ex ante*, *due diligence* e monitoraggio e (iii) adeguati *standard* contrattuali e di governance.

All'alimentazione della sezione di cui alla lettera c) del comma 1, si provvede mediante trasferimento delle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, attualmente utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo di *venture capital*). Dal trasferimento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non si modifica la modalità di utilizzo delle risorse attuata a legislazione vigente.

In merito all'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione integrata, lo stesso risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha rifinanziato il Fondo per le finalità connesse alla concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto connessi ai finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 526 milioni di euro, e a tale data erano in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro. La previsione delle disponibilità alla fine del 2024 è dunque pari a 511 milioni di euro.

Si evidenzia la necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dei cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

In particolare, detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al dieci per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; (ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore "*de minimis*" (Regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti del *plafond* disponibile dell'impresa richiedente (pari 300.000 euro nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento UE); e (iii) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge



29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, esclusivamente per le imprese localizzate nelle regioni del sud e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. A tale data risultavano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere su tale Fondo.

Tenuto conto della correlazione sopra evidenziata, nonché degli illustrati criteri di selettività per l'ammissibilità dei cofinanziamenti a fondo perduto, le disponibilità del Fondo per la promozione integrata previste a fine 2024, al netto della riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione pari ad 100 milioni di euro per l'anno 2025 e dell'utilizzo per pari importo delle somme già presenti sul conto, risultano pienamente congrue e sufficienti a garantirne l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche a fronte della stima delle disponibilità del Fondo 394. Ciò in quanto, attualmente si registra un rapporto di circa il 6% tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

All'articolo 126, sono aggiunti due commi che fissano i limiti massimi degli impegni assumibili relativamente a due misure di concessione della garanzia dello Stato.

La disposizione di cui al comma 5-*bis* trae origine dal rinvio alla legge di bilancio operato dall'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per la fissazione dei limiti massimi di impegni assumibili su base annuale da parte della società SACE S.p.A. nell'ambito dello schema di garanzia c.d. *Green*.

Sulla base dei dati forniti dalla società SACE, in veste di gestore ex lege dello schema di garanzia in esame, in relazione all'operatività di tale garanzia, risulta che la dotazione del Fondo, pari a circa 2.100 milioni di euro, è adeguata ad assicurare la copertura delle garanzie sinora rilasciate nonché degli impegni assumibili nel 2025, entro il limite massimo di 1.000 milioni di euro.

Per tale motivo, non è necessario provvedere a nuovi stanziamenti a favore del Fondo. Trattandosi di una garanzia classificata come *one-off* ai fini dei conti nazionali, tale circostanza comporta che dalla proposta non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 5-*ter* trae origine dall'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che rinvia alla legge di bilancio la determinazione del limite di impegni assumibili annualmente dalla società SACE nell'ambito dello schema di garanzia dello Stato c.d. Archimede.

Come per l'anno 2024, la disposizione fissa tale limite per il 2025 in 10.000 milioni di euro.

Tenuto conto dell'orizzonte temporale (2024-2029) sul quale può essere allocato il



plafond complessivo di 60 miliardi, ugualmente fissato dal citato comma 267, il limite per il 2025 risulta coerente con l'importo di tale *plafond*.

L'ammontare attuale degli importi garantiti per gli schemi Garanzia Italia (decreto-legge n.23 del 2020), Supportitalia (decreto-legge n. 50 del 2022) e Riassicurazioni "caro-energia", ammontano infatti a circa 28 miliardi di euro, in fase di continua significativa riduzione per l'esaurirsi di tali misure. Sulla base dei dati forniti dal gestore, si stima che l'importo degli impegni assunti nel 2024 per lo schema Archimede, possa attestarsi a circa 6 miliardi. Residua quindi uno spazio di circa 26 miliardi per questo schema di garanzia, ben superiore al limite che la norma fissa in 10 miliardi per il 2025. La copertura degli schemi di garanzia anzidetti è assicurata dal fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.23 del 2020, la cui disponibilità ammonta a circa 31 miliardi di euro.

Sulla base delle stime e dei dati forniti dal gestore, tenuto conto dei premi versati sul Fondo e della natura a mercato della garanzia, non è necessario provvedere a nuovi stanziamenti. Dalla norma non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo anche la garanzia c.d. Archimede classificata come *one-off*.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

13/12/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*

